

# **REGOLAMENTO DELLA SCUOLA CENTRALE ALPINISMO GIOVANILE**

approvato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo il 6 febbraio 2016

## **TITOLO I – COSTITUZIONE, SCOPO, COMPITI**

### **Articolo 1 – Costituzione e scopo**

1. La Scuola centrale di alpinismo giovanile (nel seguito indicata con S.C.A.G.) è costituita a norma dello Statuto e del Regolamento generale del Club Alpino Italiano (nel seguito indicato con C.A.I.) e di quello della Commissione Centrale Alpinismo Giovanile (nel seguito indicata con C.C.A.G.), da cui dipende, nel rispetto del Regolamento degli Organi Tecnici Centrali Operativi (O.T.C.O.) e Territoriali (O.T.T.O).
2. Ha lo scopo di sviluppare, nel proprio specifico ambito di competenza, la ricerca, l'elaborazione e la codificazione delle metodologie di insegnamento, l'aggiornamento dei piani formativi e delle tecniche di esecuzione in sicurezza delle attività di AG. Ha inoltre il compito di fornire alla C.C.A.G. una struttura didattica specifica per ciò che riguarda la formazione e l'aggiornamento di Accompagnatori a tutti i livelli, la didattica nel campo dell' Alpinismo Giovanile, i rapporti con organizzazioni similari nazionali o straniere, la soluzione di specifici problemi tecnici connessi con la pratica dell' Alpinismo Giovanile, la sperimentazione, a scopo didattico, di materiali e tecniche.
3. Garantisce l'uniformità didattica e la base culturale comune, nell'ambito dell'Alpinismo Giovanile fornendo linee guida alle Scuole Territoriali (Interregionali, Regionali, Provinciali e Sezionali).

### **Articolo 2 – Compiti**

Per il conseguimento dei suoi scopi la S.C.A.G., in base alle direttive della C.C.A.G.:

1. Provvede all'organizzazione ed alla conduzione tecnica dei Corsi di qualifica e dei Corsi di aggiornamento per Accompagnatori Nazionali di Alpinismo Giovanile (A.N.A.G.), con l'approvazione della C.C.A.G. e ne fornisce i direttori;
2. Nell'ambito dell'uniformità didattica, fornisce i tutor per i corsi di qualifica per Accompagnatori di Alpinismo Giovanile che collaborano con le Scuole Territoriali fin dalla fase progettuale del corso;
3. Cura lo studio, la ricerca e la messa a punto, sia sul piano tecnico che didattico, dei contenuti e dei metodi più idonei per la pratica dell' Alpinismo Giovanile, considerando come obiettivi primari la crescita dei giovani, l'educazione alla sicurezza, la conoscenza e il rispetto dell'ambiente;
4. Si rende disponibile alla collaborazione con i diversi Organi Tecnici e Strutture Operative del C.A.I. per i loro corsi di formazione e aggiornamento e, negli ambiti di competenza, anche all'esterno del C.A.I.

## **TITOLO II – TERRITORIO, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO**

### **Articolo 3 – Territorio**

1. Il territorio di competenza è quello della C.C.A.G.

### **Articolo 4 – Composizione**

1. L'organico della S.C.A.G. è formato da Accompagnatori Nazionali di Alpinismo Giovanile disponibili, in attività e di provata esperienza tecnico-didattica e che, avendone fatto richiesta, siano stati designati con le modalità di cui al successivo c. 3 e 4. La S.C.A.G. può avvalersi, nella veste di consulenti esterni all'organico, di persone con particolari competenze specifiche.
2. L'organico deve garantire la rappresentanza di tutte le Scuole Territoriali preferibilmente attraverso i suoi direttori e la rappresentanza dell'intero territorio nazionale, compatibilmente con i requisiti, comunque irrinunciabili, di competenza e professionalità di cui al comma precedente.
3. Gli A.N.A.G. che desiderino entrare nell'organico della S.C.A.G. devono garantire una disponibilità atta a rispondere alle necessità che la S.C.A.G. è chiamata a compiere nell'ambito delle proprie funzioni e devono far pervenire una richiesta in forma scritta corredata da un esaustivo curriculum che ne evidenzia competenze, attività alpinistica e didattica avvalorata dal Presidente della Sezione.
4. La C.C.A.G. opererà una selezione dei candidati sulla base dei curricula e designerà gli A.N.A.G. da inserire nell'organico.
5. La CCAG, individua una rosa di candidati per la composizione dell'organico da proporre al Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo che, ai sensi dell'art. 27 c. 4 del REGOLAMENTO PER GLI ORGANI TECNICI OPERATIVI CENTRALI E PERIFERICI Approvato dal CC nella sua seduta del 29 settembre 2007 e successive modifiche, ne elegge i componenti.
6. L'organico così costituito, dura in carica tre anni quanto la C.C.A.G. che lo ha designato.

### **Articolo 5 - Direzione**

1. L'organico della S.C.A.G. nomina il Comitato Direttivo composto da 5 a 7 componenti.
2. Il Comitato Direttivo elegge nel proprio ambito il Direttore ed il Vice – Direttore e nomina il Segretario.
3. I componenti del Comitato Direttivo della S.C.A.G. durano in carica tre anni, quanto i componenti della C.C.A.G., e possono essere rieletti solo per un ulteriore triennio.
4. Il Comitato Direttivo ha le funzioni di coordinare le attività della S.C.A.G. per le finalità previste dall'art. 1 del presente Regolamento, di preparare programmi e riunioni, di elaborare proposte, di curare le questioni urgenti e di ordinaria amministrazione.

5. I componenti del comitato direttivo che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo o che non operino secondo i principi ed i dettami della S.C.A.G. o ancora che non diano il contributo di attività richiesto, possono essere esclusi dalla stessa. Il provvedimento di esclusione, sentito l'interessato, deve essere votato dalla maggioranza dei membri, ratificato dalla C.C.A.G. e comunicato al C.C..
6. Per mantenere l'operatività della S.C.A.G. si provvederà alla surroga del componente mancante inserendo il primo dei non eletti o, in mancanza di esso, l'ANAG con maggior numero di vidimazioni per partecipazione ad aggiornamenti tecnici e teorico didattici nei cinque anni precedenti.
7. Le riunioni del comitato direttivo della S.C.A.G. sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti; devono essere presenti il Direttore o il Vicedirettore.
8. Le delibere sono valide se prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua assenza, del Vice - Direttore.
9. La C.C.A.G. designa un proprio rappresentante in seno alla S.C.A.G; questi ne fa parte senza diritto di voto.

#### **Articolo 6 - Funzionamento**

1. Il Direttivo della S.C.A.G. si riunisce su convocazione del Direttore o su richiesta di almeno due dei suoi componenti; si riunisce altresì su richiesta della C.C.A.G.
2. La convocazione deve essere inviata alla C.C.A.G., così come il verbale della riunione relativa.
3. Almeno una volta l'anno nell'arco del mandato del comitato direttivo dovrà essere convocata dal comitato direttivo stesso un'assemblea dell'organico della S.C.A.G.

### **TITOLO III – CORSI DI QUALIFICA PER ACCOMPAGNATORI NAZIONALI DI ALPINISMO GIOVANILE**

#### **Articolo 7 – Organizzazione e regolamento**

1. La S.C.A.G. provvede all'organizzazione ed all'effettuazione di almeno un corso di qualifica per Accompagnatori Nazionali di Alpinismo giovanile nell'arco del proprio mandato e comunque quando richiesto dalla C.C.A.G. Per il regolamento dei corsi si fa riferimento al Regolamento degli accompagnatori di AG e al Regolamento dei corsi per accompagnatori di AG. Per le attività didattiche e le discipline del corso si fa riferimento ai piani formativi vigenti.

#### **Articolo 8 – Programma e calendario**

1. Il programma di massima di ogni corso dovrà essere sottoposto alla C.C.A.G. almeno sei mesi prima dell'inizio del corso pianificato.
2. Il programma dettagliato e i relativi costi preventivi dovranno essere sottoposti alla CCAG almeno sessanta giorni prima dell'inizio del corso.

3. La comunicazione dei corsi e del relativo programma di massima deve essere data agli Organi Tecnici Territoriali Operativi di Alpinismo Giovanile e a tutte le Sezioni del C.A.I. almeno centoventi giorni prima della data dell'inizio del corso attraverso gli organi di stampa del C.A.I., ovvero con la pubblicazione sul sito dell'AG o per e-mail.

#### **Articolo 9 – Finalità e caratteristiche**

1. Finalità dei corsi è quella di formare e verificare la preparazione culturale, tecnica e didattica degli accompagnatori sulla base dei piani formativi e delle indicazioni della S.C.A.G. e della C.C.A.G., affinché possano operare come nazionali nelle scuole del C.A.I. in conformità con gli scopi perseguiti dalla S.C.A.G., di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Dell'esito dei corsi viene data comunicazione alla C.C.A.G., perché provveda alla ratifica ed alla formalizzazione della proposta di nomina dei titolari da parte del Presidente Generale del C.A.I.

#### **Articolo 10 – Direzione e Organico**

1. Il Comitato Direttivo della S.C.A.G. designa, di volta in volta, il Direttore e il corpo docenti del corso di qualifica.

### **TITOLO IV – CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ACCOMPAGNATORI NAZIONALI DI ALPINISMO GIOVANILE**

#### **Articolo 11 - Organizzazione**

1. La S.C.A.G., nella logica della formazione permanente e della uniformità didattica, elabora le linee guida per la progettazione dei Corsi di Aggiornamento per Accompagnatori Nazionali di Alpinismo Giovanile.
2. La S.C.A.G., tenuto conto dei bisogni formativi del Territorio, provvede all'organizzazione ed all'effettuazione di corsi di aggiornamento per Accompagnatori Nazionali di Alpinismo Giovanile da concordare con la C.C.A.G. e con modalità organizzative e tecnico-didattiche che saranno prerogativa della S.C.A.G.

#### **Articolo 12 – Programma e calendario**

1. Il programma di ogni corso e i relativi costi preventivi devono essere sottoposti alla C.C.A.G. almeno sessanta giorni prima dell'inizio previsto.
2. Dei corsi e relativo programma deve essere data comunicazione agli Organi Tecnici Territoriali Operativi di Alpinismo Giovanile e a tutti i soci in possesso della qualifica A.N.A.G. almeno trenta giorni prima della data di chiusura delle iscrizioni anche attraverso gli organi di stampa del C.A.I. ovvero con la pubblicazione sul sito dell'AG o per e-mail.

#### **Articolo 13 – Finalità e caratteristiche**

1. Finalità dei corsi è quella di aggiornare la preparazione culturale, tecnica e didattica degli Accompagnatori Nazionali di Alpinismo Giovanile sulla base delle indicazioni

della S.C.A.G. e della C.C.A.G., affinché possano continuare ad operare nelle scuole del C.A.I. in conformità con gli scopi perseguiti dalla S.C.A.G., di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

2. Dell'esito dei corsi verrà data comunicazione alla C.C.A.G.

#### **Articolo 14 – Direzione e Organico**

1. Il Comitato Direttivo della S.C.A.G. designa, di volta in volta, il Direttore e il corpo docenti del corso di aggiornamento.

### **TITOLO V – PROGRAMMI, RELAZIONI, RENDICONTO**

#### **Articolo 15 – Programma di attività e relazione annuale**

1. Entro il mese di luglio di ogni anno il direttore della S.C.A.G. invia alla C.C.A.G., per la ratifica, un programma di attività relativo all'anno solare successivo ed il relativo preventivo di spesa.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno il direttore della S.C.A.G. invia alla C.C.A.G., per la verifica, una relazione dell'attività relativa all'anno solare trascorso.

#### **Articolo 16 – Mezzi finanziari**

1. La S.C.A.G. è finanziata per le sue attività principalmente dalla C.C.A.G. Potranno essere accettate, in accordo con la C.C.A.G. stessa, altre forme di finanziamento nei limiti delle vigenti normative. L'utilizzo delle risorse dovrà essere opportunamente documentato e rendicontato.

### **TITOLO VI – MODIFICA DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE**

#### **Articolo 17 - Modifiche**

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate dalla C.C.A.G., anche su proposta del Comitato direttivo della S.C.A.G. Le modifiche devono essere notificate al Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del C.A.I. per l'approvazione.

#### **Articolo 18 – Norme transitorie**

1. In corso di prima applicazione la C.C.A.G. e la S.C.A.G. operando di concerto, provvedono alla costituzione dell'organico della Scuola composto come previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.